



COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 9 del Registro Delibere

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2017.

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
D'Altilia Franco	Sindaco	Presente
Biasutti Marisa	Consigliere	Presente
Zoroddu Simone Francesco	Consigliere	Presente
Bordin Mauro	Consigliere Anziano	Presente
Miotto Valentina	Consigliere	Presente
Tisiot Giovanni	Consigliere	Presente
Zanello Antonella	Consigliere	Presente
Riva Marco	Consigliere	Presente
Varotto Gabriele	Consigliere	Presente
Gregoratti Fabrizio	Consigliere	Presente
Ciutto Diego Loris	Consigliere	Presente
Buratto Gabriele	Consigliere	Assente
Braida Lisa	Consigliere	Assente
Bini in Zago Luciana	Consigliere	Presente
Cesca Maurizio	Consigliere	Presente
Filippi Francesco	Consigliere	Presente
Cignolini Massimo	Consigliere	Assente

Partecipa il Segretario Comunale: **dott.ssa Luisa Cantarutti**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Franco D'Altilia**, nella sua qualità di **Sindaco**, ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **deliberazione**:

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata:

PREMESSO che:

l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

per effetto dell'art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, l'IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall'art. 13 del D.L n. 201/2011 (L. 214/2011), in via complementare dagli artt .8 e 9 del D.Lgs.n23/2011, dal D.Lgs. n. 504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 2013;

ATTESO che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta sulla disciplina normando nuovamente le componenti IMU e TASI dell'Imposta Comunale Unica (IUC), prevenendo in particolare:

- *l'eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);*
- *la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:*
 - *il comodante deve risiedere nello stesso Comune;*
 - *il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;*
 - *il comodato deve essere registrato;*
- *l'abrogazione del regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU;*
- *il ripristino del moltiplicatore 135 (già previsto dal comma 5 dell'articolo 13 del dl 201) per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e l'abolizione della riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014, stabilendo che il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;*
- *l'abrogazione dell'art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbattava l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;*

- *l'estensione dell'esenzione IMU a tutti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibili e inusufruttibili (soggetti invece nel 2015 se ubicati in comuni diversi da quelli totalmente montani);*
- *l'esenzione IMU agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, con l'estensione anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa dei rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2017, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali relativamente alla facoltà di disporre aumenti delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, estendendo all'anno 2017 il blocco dei tributi locali previsto per il 2016 dalla Legge di Stabilità 2016;

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 14 del 14/04/2016 di determinazione della aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016;

CONSIDERATO che la competenza relativamente all'approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo in oggetto è del Consiglio comunale;

RITENUTO quindi di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2016, riportate di seguito:

<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 A/9</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.</p>	<p><u>4,00 per mille</u></p>
<p>Immobili e relative pertinenze posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) e regolarmente assegnati non rientranti nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.</p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si</p>	<p><u>5,00 per mille</u></p>

<p>detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.</p>	
<p>ALIQUOTA ORDINARIA: Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote. In particolare rientrano in questa fattispecie: aree fabbricabili, immobili locati, immobili in locazione finanziaria o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili, le categorie C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale (seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale dell'abitazione principale); le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all'abitazione principale dal Comune, immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente per attività imprenditoriali.</p>	<p>7,6 per mille</p>

VISTO l'art. 14, comma 31 della legge regionale n. 27/2012, il quale prevede che gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia adottino i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio, tali provvedimenti hanno effetto dall'esercizio successivo, se deliberati dopo l'approvazione del bilancio oppure se deliberati prima dell'approvazione del bilancio ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

VISTI:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che l'articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottino i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

VISTI:

- l'art. 163 - 3° comma - del T.U.E.L. che prevede che "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato"
- l'articolo 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 ove si dispone che gli enti locali della Regione adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- la L.R. 29.12.2016 n. 24 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019", in cui non sono disposti termini diversi per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
- l'articolo 5, comma 11 del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304/2016 con cui è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTO che, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef entro il 14 ottobre, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che il predetto termine del 14 ottobre viene definito come “perentorio” e che la comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario;

UDITI gli interventi:

CONSIGLIERE BORDIN Mauro: Illustra sinteticamente le caratteristiche e aliquote IMU:

CONSIGLIERE CESCO Maurizio: Chiede quante sono le abitazioni di lusso a Palazzolo

CONSIGLIERE BORDIN Mauro: non conosco l'entità, forse nessuna:

CONSIGLIERE VAROTTO Gabriele: Sottolinea la necessità di un' aggiornamento catastale;

PRESENTI N° 14;

Con **VOTI FAVOREVOLI N° 11; ASTENUTI N° 3** (BINI Luciana, BIASUTTI Marisa, CESCO Maurizio); **CONTRARI N° 0;**

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di confermare e approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU, deliberate per l'anno 2016 con Atto del Consiglio Comunale n. n. 14 del 14.04.2016;
- 3) di riassumere le aliquote e detrazioni vigenti nel 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:

<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 A/9</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione</p>	<p><u>4,00 per mille</u></p>
---	------------------------------

<p>principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.</p>	
<p>Immobili e relative pertinenze posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) e regolarmente assegnati non rientranti nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.</p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.</p>	<p><u>5,00 per mille</u></p>
<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA:</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote. In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <p>aree fabbricabili, immobili locati, immobili in locazione finanziaria o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili, le categorie C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale (seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale dell'abitazione principale);</p> <p>le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all'abitazione principale dal Comune, immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente per attività imprenditoriali.</p>	<p><u>7.6 per mille</u></p>

4) di dare atto che, a seguito della Legge di Stabilità n. 208/2015 non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU) altresì:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibili e in usucapibili;
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, con l'estensione anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

5) di dare atto che viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), e che viene ridotta del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

- il comodato deve essere registrato;

6) di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimento deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n. 296;

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma 14 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

8) di dare atto altresì, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

9) di provvedere all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 9/2017.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2017.

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella, 23 marzo 2017

Il Responsabile
F.to Stefano Di Lena

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 9/2017.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2017.

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 23 marzo 2017

Il Responsabile del
Servizio Gestione Economico-Finanziaria
F.to Stefano Di Lena

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Franco D'Altilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Mauro Bordin

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 05/04/2017 al 20/04/2017.

Palazzolo dello Stella, 05/04/2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Guido Giovanni Rossi

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Guido Giovanni Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Palazzolo dello Stella, 05/04/2017

IL RESPONSABILE INCARICATO
Stefano Di Lena